



Città di Asti

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

### CIG. - REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO - 6 MAGGIO 2024

#### Art. 1- Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio la realizzazione dello spettacolo **piromusicale** in occasione dei Festeggiamenti Patronali di San Secondo previsti per il 6 Maggio 2024 alle ore 21,15, presso l'area denominata del Lungo Tanaro, indicativamente nell'area compresa tra il ponte di Corso Savona ed il ponte ferroviario (la ditta proponente è tenuta a prendere preventivamente visione dei siti destinati allo sparo).

Il presente contratto decorrerà dalla data di stipulazione che avverrà sulla piattaforma MEPA.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

#### Art. 2 - Descrizione del contratto e modalità di svolgimento

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono prevedere, oltre quanto specificato nel programma – progetto dell'affidatario:

1. uno spettacolo **piromusicale** della durata di 20 minuti circa, articolato in “quadri”, specificando la durata dei “quadri” e garantendo pause non superiori a 3 secondi tra un “quadro” e l'altro;
2. l'allestimento di più siti di “sparo”, di cui uno localizzato sull'argine sinistro, spalle a monte, a circa duecento metri dal ponte ferroviario, destinato a “quadri” prevalentemente impostati sul lancio di fuochi “alti”, gli altri localizzati sull'argine destro, spalle a monte, destinati al posizionamento di effetti coreografici, statici ed acquatici;
3. una parte conclusiva dello spettacolo denominata “Gran Finale”, con un carattere a continuo incremento di luci, colori ed effetti sonori fino a culminare con un insieme di numerosi artifici lanciati contemporaneamente e seguiti dai tre colpi finali di conclusione; ed inoltre:
  - a) lo spettacolo piromusicale deve essere programmato e realizzato con l'utilizzo di un sistema di accensione radiocomandato di alta professionalità o equivalente, certificato ed omologato, nonché attrezzature digitali per la gestione dell'impianto audio e del sincrono;
  - b) è necessario garantire la continuità dell'emissione sonora anche in caso di blackout attraverso un generatore di corrente, inoltre l'impianto sonoro dovrà essere dotato di microfoni per le comunicazioni di servizio e d'emergenza e gli eventuali interventi degli amministratori comunali;

- c) devono essere utilizzati esclusivamente artifici provvisti della prescritta etichettatura, la quale deve necessariamente riportare tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S., complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio ed il peso netto della massa dei materiali attivi;
- d) il trasporto degli esplosivi deve avvenire su automezzi omologati ADR come previsto dalle normative vigenti;
- e) l'allestimento completo dello spettacolo pirotecnico deve essere realizzato con attrezzature e personale tecnico qualificato in possesso di abilitazione per l'allestimento di spettacoli pirotecnici, messo a disposizione dall'affidatario;
- f) a conclusione dello spettacolo pirotecnico l'affidatario deve provvedere alla bonifica completa delle aree di sparo.

L'affidatario deve attenersi scrupolosamente a quanto dichiarato nel proprio programma – progetto, rilasciando ad allestimento delle “linee di sparo” ultimato, una dichiarazione di conformità e di corretto montaggio.

Il Servizio Manifestazioni predisporrà, durante le fasi di allestimento e di effettuazione dello spettacolo, strumenti di controllo al fine di verificare la completa attinenza a quanto dichiarato dall'affidatario nel proprio programma-progetto.

**In caso di avverse condizioni meteorologiche la stazione appaltante si riserva la possibilità di annullare lo spettacolo dando motivato preavviso, a mezzo PEC, di almeno 36 ore dall'inizio, senza che l'affidatario possa vantare pretesa alcuna su quanto dovuto di cui al successivo Art. 4.**

### **Art. 3 – Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo relativo al contratto di cui all'oggetto è quello risultante dall'esito della Trattativa diretta.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

L'affidatario deve consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

### **Art. 4 - Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.

**Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico** sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG

dell'affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

#### **Art. 5 Revisione prezzi**

Non si applicano clausole di revisione dei prezzi, essendo il contratto di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopraccitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 - Codice di comportamento**

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" rinvenibile al seguente link [https://asti.etrasparenza2.it/archivio19\\_regolamenti\\_0\\_2860.html](https://asti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_2860.html) oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

#### **Art. 8 DUVRI**

Il presente appalto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza.

#### **Art. 9 - Garanzia definitiva**

L'affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 di importo pari al 5% del valore del contratto secondo gli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

#### **Art. 10 - Responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

#### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto**

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.**

### **Art. 12 - Penali**

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo *Risoluzione della contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

### **Art. 13 Risoluzione del Contratto**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed all'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti al capo II del D.Lgs 36/2023;
- b) frode dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
- d) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
- e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- f) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

**Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale incamera la garanzia definitiva prestata dall'affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.**

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

**Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.**

### **Art. 14 Recesso**

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

### **Art. 15 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

### **Art. 16 – Stipula del contratto e spese contrattuali**

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata non autenticata che verrà successivamente caricato in piattaforma MePa.